REGOLAMENTO (CEE) N. 1058/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1973

che autorizza l'Irlanda a sospendere parzialmente il dazio doganale applicabile ai filetti di pesce crudi, impanati e congelati della sottovoce ex 16.04 G della tariffa doganale comune importati in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità economica europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi paesi alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

considerando che, ai sensi di detto articolo 59, paragrafo 4, dell'atto, i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla sospensione totale e parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, sempreché si tratti di prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati ;

considerando che il governo irlandese ha chiesto la sospensione parziale, sino alla fine del 1973, dei dazi applicabili ai filetti di pesce crudi, impanati e congelati di cui alla sottovoce tariffaria ex 16.04 G ;

considerando che tale sospensione avrà un'incidenza favorevole sugli scambi intracomunitari ; che occorre pertanto accogliere la domanda irlandese ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata a sospendere, sino al 31 dicembre 1973, i dazi doganali applicabili alle importazioni di filetti di pesce crudi, impanati e congelati della sottovoce ex 16.04 G della tariffa doganale comune

— fino al livello del 20 % in provenienza dal Regno Unito

— fino al livello del 30 % in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.